



ORIGINALE

COMUNE DI BRALLO di PREGOLA
Provincia di Pavia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero : 5
Data : 27/03/2019
N.R.P. 31

OGGETTO: *APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER L'ELABORAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2019.*

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno VENTISETTE del mese di MARZO alle ore 14,30 nella sala delle adunanze si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE regolarmente convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge, in sessione ordinaria ed in prima convocazione

Su numero 11 componenti risultano:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
Christos Chlapanidas	X		Gianpietro Bongiorno	X	
Fabio Tagliani	X		Gianluca Castelli	X	
Giovanna Cornarotti	X		Piergiacomo Giuliano	X	
			Gualdana		
Federica Castelli		X	Paolo Tornari	X	
Leonardo Nobile	X		Andrea Maruffi		X
Valentina Fraschetta	X				
			TOTALE	9	2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. Sandro Sciamanna

Il Presidente Sig. Christos Chlapanidas, nella sua qualità di Sindaco dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere in seduta PUBBLICA ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER L'ELABORAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art.1 comma 639 della L.147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014), che ha introdotto nel nostro ordinamento, a partire dal 1 gennaio 2014, un nuovo tributo, denominato Imposta Unica Comunale (IUC), composto dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e da un tributo riferito ai servizi, che si articola nella tassa sui rifiuti (TARI) e nel tributo sui servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 1, comma 704 della legge n. 147 del 2013 che ha abrogato la TARES di cui all'art. 14 del D.L. n. 201 del 2001;

CONSIDERATO quindi che il nuovo tributo, pur avendo natura appunto tributaria e riprendendo molte delle caratteristiche della TARSU, deve essere calcolato per le singole utenze con i criteri usati per determinare la TARES;

CONSIDERATO che con Delibera del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 4, in data 28/04/2016, è stato approvato il Regolamento per l' Imposta Unica Comunale (IUC) e delle sue componenti, tra le quali la TARI;

VISTO l'art.1 commi 639 e segg. della L.147 del 27 dicembre 2013, che prevede infatti che le tariffe debbano essere approvate dal Consiglio Comunale in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, in modo da garantire la copertura totale dei costi del servizio stesso, divisi in costi fissi, da coprire con la parte fissa della tariffa, e costi variabili, da recuperare attraverso la parte variabile della medesima tariffa;

CONSIDERATO quindi che l'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

PRESO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 14, comma 23, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, le tariffe del tributo comunale sui rifiuti da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare

sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

- ai sensi dell'art. 14, comma 24, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, i comuni applicano il tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico;
- Ai sensi dell'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019, Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali e' stato differito al 31 marzo 2019.

VISTA l'allegata proposta di Piano Economico-Finanziario (all. 1) relativo al tributo comunale sui Rifiuti, che prevede un costo complessivo della spesa per il servizio di smaltimento rifiuti per l'anno 2019 pari ad €. 148.743,80.

DATO ATTO che tale piano finanziario è composto da una parte introduttiva, da una descrittiva del servizio di gestione dei rifiuti e da un parte finale economica, nella quale vengono determinati i costi fissi e variabili da recuperare attraverso l'applicazione ai contribuenti utenze domestiche e non domestiche delle tariffe derivanti dal piano finanziario stesso;

RITENUTO quindi di:

approvare l'allegato Piano Finanziario con relativa relazione (all.1) del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2019;

VISTI:

- lo Statuto Comunale;
- IL D.Lgs. 267/2000

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico e contabile da parte del Responsabile del Servizio competente ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di approvare l'allegato Piano Finanziario e relativa relazione (all.1) del servizio di gestione dei rifiuti urbani **anno 2019;**

Successivamente, vista l'urgenza di procedere in merito

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.° 5 DEL 27/03/2019

OGGETTO : APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER L'ELABORAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2019.

Parere di regolarità tecnica:

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica dell'atto in oggetto.

Brallo di Pregola, li 27/03/2019



Il Resp. Servizio Finanziario
Tagliani Rag. Tiziana

Parere di regolarità contabile:

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile dell'atto in oggetto.

Brallo di Pregola, li 27/03/2019



Resp. Servizio Finanziario
Tagliani Rag. Tiziana

PIANO FINANZIARIO PER L'ELABORAZIONE DELLA
TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI)
ANNO 2019

RELAZIONE

1. Riferimenti normativi

Con riferimento alla legge di stabilità 2014 (legge n° 147/2013) dal comma 641 al 668 istituisce l'Imposta Unica Comunale (IUC) , che si basa su due presupposti impositivi:

- Uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore ricompreso nell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, con esclusione delle abitazioni principali
- L'altro presupposto è collegato all'erogazione e alla fruizione dei servizi comunali: la componente dei servizi , a sua volta si articola in:
 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile
 - Tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti che è a carico dell'utilizzatore

Viene quindi abrogato il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall'art. 14 D.L n° 201 del 2011, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento , nonché dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

Analogamente alla Tares la TARI è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie di tutti i locali tassabili.

La tariffa è commisurata all'anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri individuati nel D.P.R n° 158 del 1999.

2 .I contenuti del piano finanziario

Come specifica l'art. 8, D.P.R. 158/1999, il Piano finanziario, deve individuare:

- il programma degli interventi necessari, imposti dalla normativa ambientale o comunque deliberati dagli enti locali, e concernenti sia gli acquisti di beni o servizi, sia la realizzazione di impianti;
- il piano finanziario degli investimenti, che indica l'impiego di risorse finanziarie necessarie a realizzare gli interventi programmati;
- l'indicazione dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;

- le risorse finanziarie necessarie, completando il piano finanziario degli investimenti e indicando in termini di competenza i costi e gli oneri annuali e pluriennali.

Il Piano è, inoltre, corredato dalla presente relazione che specifica:

- il modello gestionale ed organizzativo prescelto;
- i livelli di qualità dei servizi;
- la ricognizione degli impianti esistenti;
- l'indicazione degli eventuali scostamenti rispetto al piano dell'anno precedente. Nel caso specifico gli scostamenti sono dovuti essenzialmente per:
 - aggiornamento dei canoni di raccolta in base agli indici ISTAT previsti in convenzione
 - adeguamento dei costi di smaltimento o recupero in base ai quantitativi di rifiuti raccolti (in modo differenziato e indifferenziata) e alle rispettive tariffe di conferimento applicate dagli impianti finali di conferimento
 - accantonamento della quota annua di ammortamento per manutenzione e sostituzione delle attrezzature impiegate

Il Piano finanziario, pur palesandosi come atto caratterizzato da una complessa articolazione, si struttura quindi essenzialmente attorno a due nuclei tematici:

- a) i *profili tecnico-gestionali*, che illustrano il progetto del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, delineando il quadro del servizio esistente (con funzione anche di rendicontazione e verifica) e l'evoluzione che si intende imprimere al servizio medesimo;
- b) i *profili economico-finanziari*, che individuano e programmano, con cadenza annuale, i flussi di spesa e i fabbisogni occorrenti a fronteggiarli, indicando anche gli aspetti patrimoniali ed economici della gestione.

3. Profili tecnico-gestionali

RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI NON INGOMBRANTI

– TIPOLOGIA DEL SERVIZIO

Il servizio riguarda la raccolta e trasporto dei seguenti rifiuti:

- 1 – Rifiuti solidi urbani non ingombranti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso civile abitazione (art. 184, comma 2 lettera a) D.Lgs. 3/4/2006 n° 152;
- 2 – Rifiuti speciali assimilati agli urbani di cui all'art. 184, comma 2 lettera b) e individuati ai sensi dell'art. 198, comma 2 lettera g) primo periodo del D.Lgs. 3/4/2006 n° 152;

– MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio è svolto sul territorio comunale, con l'impiego di:

- Tecnologie a caricamento posteriore

Il servizio consiste nello svuotamento dei cassonetti ubicati lungo la strada statale , e nel trasbordo e trasporto dei rifiuti raccolti dal mezzo comunale, nel rispetto delle seguenti frequenze:

- dal 21/06 al 14/07 bisettimanale nelle giornate di lunedì e venerdì
- dal 15/07 al 10/09 tri-settimanale nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì
- dal 11/09 al 20/06 mono-settimanale nella giornata di mercoledì

In occasione di festività infrasettimanale, il servizio di raccolta RSU viene posticipato al giorno lavorativo successivo , mentre nel caso di più giorni di festività consecutivi, il servizio medesimo viene garantito entro il secondo giorno.

Le operazioni di pesatura sono svolte tramite il peso del Centro Multiraccolta di ASM Voghera Spa e/o tramite peso pubblico indicato dal Comune.

I rifiuti raccolti sono trasportati presso il Centro Multiraccolta di ASM Voghera Spa regolarmente autorizzato e successivamente trasferiti all'impianto di smaltimento finale autorizzato.

– STRUTTURA OPERATIVA

In base alle frequenze sopra indicate la struttura operativa del servizio è così formata:

– **Personale:**

n. 1 autisti per autocompattatore a caricamento posteriore

– **Automezzi:** sono impiegati automezzi di ultima generazione:

n. 1 autocompattatore a caricamento posteriore da mc. 15

– TIPOLOGIA DEL SERVIZIO

Il servizio riguarda:

- Lavaggio e disinfezione cassonetti stradali utilizzati per la raccolta dei rifiuti indifferenziati

– MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO E DISINFEZIONE

Tutte le tipologie di cassonetti utilizzati per l'espletamento dei servizi di raccolta R.S.U. e ASSIMILATI, sono sottoposte ad interventi di lavaggio interno ed esterno con acqua fredda ad alta pressione ed aggiunta di specifici prodotti detergenti/disinfettanti/enzimatici, a ciò autorizzati. La fornitura dell'acqua per il lavaggio è a carico di ASM Voghera Spa, la quale provvede altresì a smaltire le acque reflue, presso il proprio impianto di depurazione autorizzato, sito in Voghera.

- Frequenza:
- Cassonetti raccolta R.S.U e ASSIMILATI = 3 interventi che vengono espletati nel periodo giugno/ settembre.

– STRUTTURA OPERATIVA

In base alla frequenza sopra indicata la struttura operativa del servizio è così formata:

– Personale:

- n. 1 autista con lava cassonetti a caricamento posteriore
- n. 1 operatore ecologico per lava cassonetti a caricamento posteriore

– Automezzi: sono impiegati i seguenti automezzi:

- n. 1 automezzo lava-cassonetti a caricamento posteriore

– TIPOLOGIA DEL SERVIZIO

Il servizio riguarda la raccolta differenziata e trasporto del vetro proveniente da utenze domestiche, commerciali e di servizio.

– MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio è svolto sull'intero territorio comunale con le seguenti modalità:

- Contenitori tipo campana, da mc 2,5 dislocati sul suolo pubblico o ad uso pubblico ubicati in determinate zone individuate sul territorio comunale

- **Frequenza del servizio di svuotamento campane** mensile e/o su richiesta

Le operazioni di pesatura sono svolte tramite il peso del dell'impianto di recupero finale o tramite peso pubblico indicato dal Comune.

Il vetro raccolto è trasportato direttamente presso l'impianto di recupero finale.

– STRUTTURA OPERATIVA in base alla frequenza sopra indicata la struttura operativa del servizio è così formata:

- Personale: n. 1 autista per automezzo svuotamento campane.
- Automezzi: n. 1 automezzo con gru dotata di ganci per svuotamento campane con cassone scarrabile
- Attrezzature: n. 11 campane da mc 2,5

– TIPOLOGIA DEL SERVIZIO

Il servizio riguarda la raccolta differenziata di carta e cartone da imballaggio, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso civile abitazione, da attività commerciali, artigianali e di servizio.

– MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio verrà svolto sul territorio comunale con l'impiego di:

- Autocompattatore a caricamento posteriore

Il servizio a caricamento contenitori è svolto tramite specifico programma osservando le seguenti modalità operative:

- Servizio con l'impiego di cassonetti ubicati in determinati punti del territorio comunale con una frequenza mensile /quindicinale

In occasione di festività infrasettimanali, tutti i servizi verranno comunque garantiti, anche tramite anticipo e/o posticipo di un solo giorno, mentre nel caso di più giorni di festività consecutivi, il servizio medesimo verrà garantito entro il terzo giorno.

Le operazioni di pesatura verranno svolte tramite il peso del Centro Multiraccolta di ASM Voghera Spa e/o tramite peso pubblico indicato dal Comune.

Il materiale cartaceo raccolto verrà trasportato presso il Centro Multiraccolta di ASM Voghera Spa regolarmente autorizzato e successivamente trasferito all'impianto di recupero finale autorizzato.

– STRUTTURA OPERATIVA in base alla frequenza sopra indicata la struttura operativa del servizio è così formata:

– Personale:

- n. 1 autista con autocompattatore a caricamento posteriore

– Automezzi: sono impiegati automezzi di ultima generazione:

- n. 1 automezzo autocompattatore a caricamento posteriore da mc 15

- Attrezzature: n. 11 cassonetti da lt.2000 a caricamento posteriore

– TIPOLOGIA DEL SERVIZIO

Il servizio riguarda la raccolta differenziata dei contenitori per liquidi e degli imballaggi in plastica, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso civile abitazione, da attività commerciali, artigianali e di servizio.

– MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio è svolto sull'intero territorio comunale, utilizzando la tecnologia a caricamento posteriore tipo autocompattatore

Il servizio è espletato tramite lo svuotamento di cassonetti ubicati in determinati punti del territorio comunale ,con frequenza mensile /quindicinale.

Le operazioni di pesatura sono svolte tramite il peso del Centro Multiraccolta di ASM Voghera Spa e/o tramite peso pubblico indicato dal Comune.

La plastica raccolta è trasportata presso il Centro Multiraccolta di ASM Voghera Spa regolarmente autorizzato e successivamente trasferiti all'impianto di recupero finale autorizzato.

– STRUTTURA OPERATIVA in base alla frequenza sopra indicata la struttura operativa del servizio è così formata:

- **Personale**: n. 1 autista per autocompattatore a caricamento posteriore
- **Automezzi**: sono impiegati automezzi di ultima generazione:
 - n. 1 autocompattatore a caricamento posteriore da mc 15
- **Attrezzature**: n 11 cassonetti da lt.2000 a caricamento posteriore

– TIPOLOGIA DEL SERVIZIO

Il servizio riguarda la raccolta differenziata e trasporto dei rifiuti urbani che per natura e dimensioni, non possono essere smaltiti tramite i normali circuiti di raccolta (cassonetti), provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso civile abitazione, da attività commerciali, artigianali e di servizio, conferiti dalle utenze presso il centro di raccolta comunale. Rientrano in tale tipologia di rifiuti le seguenti frazioni:

- Rifiuti ingombranti
- Rifiuti legnosi
- Rifiuti vegetali
- Materiali metallici
- Imballaggi in carta e cartone
- Materiale vetroso
- RAEE (frigoriferi, tv, terminali)

– MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani di grosse dimensioni è espletato con le seguenti modalità: secondo programma di servizio redatto dal Comune . Il rifiuto vengono posizionati a cura degli utenti sul suolo pubblico o ad uso pubblico, presso punti di raccolta individuati sul territorio comunale, in modo tale da non ostacolare il traffico veicolare e pedonale. Le operazioni di asporto vengono effettuate con l'impiego di un automezzo dotato di cassone scarrabile e gru caricatrice. La frequenza è prevista semestrale e/o su richiesta. I rifiuti raccolti in base alle diverse tipologie sono conferiti al centro multi – raccolta gestito da ASM Voghera e successivamente veicolati agli impianti di conferimento finali autorizzati.

Le operazioni di pesatura sono svolte prima di iniziare il servizio ed al termine del medesimo, sul peso del Centro Multiraccolta di ASM Voghera Spa e/o su peso pubblico indicato dal Comune.

- STRUTTURA OPERATIVA

1 – Personale:

n. 1 autista per automezzo polifunzionale.

2 – Automezzi:

n. 1 automezzo polifunzionale di ultima generazione per l'asporto dei rifiuti conferiti presso il centro di raccolta comunale

3 – Attrezzature:

n° 2 cassoni scarrabili da mc 22

RISULTATI OTTENUTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PERIODO 01/01/2018 – 30/09/2018

Totale raccolta rifiuti indifferenziati (kg)	266.610,00
Totale raccolta differenziata (kg)	48.180,00
Percentuale raccolta differenziata	15,31%

Con il modello gestionale ed operativo nel periodo in corso il Comune è stato in grado di raccogliere in modo differenziato 48.180,00 kg di rifiuti solidi urbani, pari al 15,31 % del totale dei rifiuti. La restante parte dei rifiuti urbani prodotti pari a 266.610,00 Kg (84,69% % del totale) è stata smaltita in modo indifferenziato.

Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata per il periodo 2018

In considerazione del livello di raccolta differenziata raggiunto , si fissa di implementare ulteriormente la percentuale di raccolta differenziata attuando i seguenti obiettivi

- riduzione della frazione del rifiuto indifferenziato
- il potenziamento e/o ricollocazione delle isole ecologiche
- incentivare la popolazione ad effettuare la raccolta differenziata con una massiccia campagna pubblicitaria
- interventi educativi nelle scuole per sensibilizzare la raccolta differenziata

4. Profili economico-finanziari

Sotto questo profilo il Piano rappresenta l'indispensabile base di riferimento per la determinazione delle tariffe e per il loro adeguamento annuo (artt. 49, comma 8, d.lgs. 22/1997; art. 8, D.P.R. 158/99), come conferma anche il comma 23, dell'art. 14, d.l. 201/2011, ai sensi del quale "Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, *in conformità al piano finanziario* del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente".

4.1. Individuazione dei costi del servizio

L'art. 2, comma 2, D.P.R. 158/1999, sancisce il principio di *obbligatoria e integrale copertura* di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa, principio ribadito dal comma 11, dell'art. 14, d.l. 201/2011, che prevede *la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio*.

L'art. 3, D.P.R. 158/1999, specifica poi che:

- il *costo complessivo* del servizio è *determinato* in base alle prescrizioni della tariffa di riferimento a *dettagliare* nel PEF (comma 1);
- le *voci di costo* sono determinate dal punto 3 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/1999 (commi 2 e 3).

Nel PEF vanno dunque inserite *tutte e sole* le voci di costo indicate dal D.P.R. 158/1999, cosicché:

- nessun costo che non sia previsto dal metodo può rientrare nel PEF;
- nessun costo individuato come rilevante dal metodo può esserne escluso;
- le voci di costo entrano *esattamente nella misura* consentita dal medesimo D.P.R. 158/1999, e pertanto nessun costo può essere inserito nel PEF per un valore *diverso* - maggiore o minore - di quanto è previsto dal metodo.

Il punto 2, all. 1, D.P.R. 158/1999, individua i costi da inserire nel PEF, correlandoli alla loro *natura* - costi operativi di gestione, costi comuni e costi d'uso del capitale - con ulteriori articolazioni al loro interno, come meglio dettagliato nella seguente Tab. 1.

Tab.1 – Classificazione dei costi da coprire con la tariffa

Costi operativi di gestione	CG
Costi di gestione RSU indifferenziati:	CGIND
- costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche	CSL
- costi di raccolta e trasporto RSU	CRT
- costi di trattamento e smaltimento RSU	CTS
- altri costi	AC
Costi di gestione raccolta differenziata:	CGD
- costi di raccolta differenziata per materiale	CRD
- costi di trattamento e riciclo	CTR
Costi comuni	CC
- costi amministrativi	CARC
- costi generali di gestione	CGG
- costi comuni diversi	CCD
Costi d'uso capitale	CK
- ammortamenti	Amm.
- accantonamenti	Acc.
- remunerazione del capitale investito	R

Va poi rimarcato che, come specifica il punto 1, all. 1, D.P.R. 158/1999, la determinazione delle tariffe relative all'anno n-esimo avviene computando:

- i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) *dell'anno precedente* (n-1), aggiornati secondo il metodo del *price-cap*, ossia, in base al tasso programmato di inflazione (IP) diminuito di un coefficiente Xn di recupero di produttività;
- i costi d'uso del capitale (CKn) *dell'anno in corso*;

secondo la seguente formula:

$$\Sigma T_n = (CG + CC)_{n-1} (1 + IP_n - X_n) + CK_n$$

dove:

ΣT_n = totale delle entrate tariffarie di riferimento

CG_{n-1} = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente

CC_{n-1} = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente

IP_n = inflazione programmata per l'anno di riferimento

X_n = recupero di produttività per l'anno di riferimento

CK_n = costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento.

La determinazione del coefficiente Xn è lasciata alla piena discrezionalità dell'ente locale, con l'unica condizione che deve essere maggiore di zero.

L'eventuale scostamento dei CG e dei CC per l'anno di riferimento rispetto all'aggiornamento come sopra definito, dovuto a sostanziali modifiche nella gestione e nelle modalità di esecuzione del servizio ovvero a modifiche dei prezzi di approvvigionamento di servizi e forniture da terzi, dovrà essere giustificata nella relazione di accompagnamento al Piano Finanziario.

Si rimarca da ultimo che, nel caso di attivazione della TARI "tributo", l'IVA versata dal comune ai propri fornitori non può essere portata in detrazione, in quanto relativa all'acquisto di beni o servizi afferenti a operazioni non soggette all'imposta (art. 19, comma 2, D.P.R. 633/1972) e pertanto l'IVA è parte integrante del costo nel bene o servizio acquistato e quindi entra nel PEF.

Il contrario accade, invece, nel caso in cui il comune - che ai sensi del comma 29, dell'art. 14, d.l. 201/2011, e comma 668 della L. n°147/2014 abbia realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico - abbia optato per l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo, da applicarsi e riscuotersi da parte del soggetto affidatario del servizio ai sensi del comma 31, dell'art. 14, d.l. 201/2011 e comma 668 L.147/2014. In tal caso, infatti, il soggetto affidatario applica l'I.V.A. agli utenti del servizio e porta in detrazione l'imposta versata ai propri fornitori, che pertanto non entra come costo nel PEF.

4.2 Costi operativi di gestione (CG)

I costi operativi di gestione sono generati dalle attività che compongono direttamente il servizio di gestione dei rifiuti urbani che, ai sensi dell'art. 184, comma 2, d.lgs. 152/2006 (T.U. dell'ambiente), ricomprende:

- a) la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti "interni" prodotti nei locali e nelle aree scoperte soggette al tributo, ossia dalle utenze domestiche e non domestiche;
- b) la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ed aree pubbliche;
- c) la gestione dei rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
- d) la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti prodotti dal "verde pubblico", come giardini, parchi e aree cimiteriali;
- e) la gestione dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni e da altre attività cimiteriali, diversi da quelli contemplati da altre disposizioni relative ai rifiuti urbani.

Il punto 2.1, all. 1, D.P.R. 158/1999, prescrive altresì che i costi operativi di gestione devono far riferimento alle seguenti voci di bilancio indicate dal d.lgs. 127/1991 (oggi trasfuso nell'art 2425 c.c., relativo al conto economico delle società per azioni):

- B6 - Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti);
- B7 - Costi per servizi;
- B8 - Costi per godimento di beni di terzi;
- B9 - Costi del personale;
- B11 - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
- B12 - Accantonamento per rischi, nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali;
- B13 - Altri accantonamenti;
- B14 - Oneri diversi di gestione.

Costo del personale (B9). Si riferisce al costo del personale, incluso il lavoro interinale, adibito alla gestione operativa dei servizi di igiene urbana, da distinguere nelle varie attività di cui si compone la gestione dei rifiuti (spazzamento, raccolta, trattamento, ecc.). Ricomprende salari e stipendi, oneri sociali, trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza e simili (art. 2425 c.c.). Non comprende, invece, i corrispettivi per prestazioni di lavoro autonomo in base a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa senza vincolo di subordinazione, che vanno inseriti alla voce B7 (Costi per servizi).

Costi a carico di altri soggetti pubblici o privati. Tali costi non rientrano nei costi operativi di gestione, né in altra voce di costo del PEF per evitare duplicazioni. In applicazione di questo principio, il punto 2.1, all. 1, D.P.R. 158/1999, esclude dal PEF i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio, in quanto coperti dal CONAI (art. 224, d.lgs. 152/2006), nonché i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari, a carico dei produttori e utilizzatori (art. 226, d.lgs. 152/2006).

Tributo speciale per lo smaltimento dei rifiuti in discarica. Il tributo regionale di cui all'articolo 3, commi da 24 a 40, della legge n. 549/1995, costituisce a tutti gli effetti elemento di costo dell'attività di smaltimento dei rifiuti (CTS) e come tale va inserito nel PEF, come parte integrante del corrispettivo di smaltimento, sotto la voce servizi (B7).

Operazioni di sgombero della neve. L'art. 183, comma 1, lett. oo), d.lgs. 152/2006, definisce "Spazzamento delle strade" le modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazioni di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico, *escluse* le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito, operazioni il cui costo non entrerà pertanto nel PEF.

Impiego promiscuo. Qualora una determinata risorsa (ad es. un dipendente o un automezzo) sia impiegata per svolgere anche attività diverse da quelle relative alla gestione dei rifiuti (ad es. la cura del verde pubblico, l'accertamento di tributi), il relativo costo dovrà essere imputato *pro quota* nel PEF, in proporzione all'impiego nel servizio di igiene urbana (ad es. per un dipendente in relazione alle ore di utilizzo rispetto al totale).

Entrate derivanti dalla vendita di materiale ed energia. Le entrate in questione, ritratte dal riutilizzo o dal reimpiego dei rifiuti, devono essere detratte dai costi di trattamento e riciclo (CTR) (all. 1, punto 2.1 D.P.R. 158/1999). Nella redazione del PEF esse vengono indicate con riferimento alle singole frazioni di rifiuto che le generano e poi portate in detrazione dai costi di trattamento e riciclo CTR.

Affidamento a terzi di attività. L'affidamento a terzi di attività di gestione dei rifiuti urbani non deve alterare la qualificazione e la ripartizione dei costi secondo i principi individuati dal metodo, in particolare in ordine ai costi variabili e fissi. Laddove, quindi, i corrispettivi dovuti al terzo ricomprendano sia costi variabili sia costi fissi, si dovrà richiedere all'appaltatore di indicare distintamente in fattura il costo del personale, il costo di consumi e merci e quello relativo ai costi d'uso del capitale, come nel caso degli ammortamenti - come è espressamente prescritto nel caso di smaltimento presso impianti di terzi (punto 3, all. 1, D.P.R. 158/1999) - per poi imputarli alle voci corrispondenti.

Verde pubblico. I costi di manutenzione e gestione del verde pubblico (piantumazione, annaffio, concimazione, potatura, sfalcio, abbattimento, ecc.) non rientrano nei costi operativi di gestione

dei rifiuti, né in altra voce di costo rilevante in ordine alla tariffa. Vi rientrano invece i costi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti che ne derivano, da qualificare come rifiuti urbani vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali (art. 184, comma 2, lett. e), d.lgs. 152/2006).

Accantonamenti per rischi (B12). Si correlano a passività probabili e non certe correlate alla gestione dei rifiuti e possono ricomprendere a titolo esemplificativo (cfr. principio contabile n. 19): il fondo rischi per cause in corso (ad es. per danni a terzi) escluse quelle relative a imposte (che vanno imputate alla voce B14); il fondo rischi per garanzie prestate a terzi (fidejussioni, avalli, girate, ecc.); il fondo per rischi non assicurati.

Altri accantonamenti (B13). Possono riguardare (cfr. principio contabile n. 19): il fondo di sostituzione e ripristino di beni gratuitamente devolvibili (art.107, comma 2, TUIR); il fondo manutenzione e ripristino dei beni di azienda condotta in affitto o in usufrutto; il fondo recupero ambientale. Non vi rientrano gli accantonamenti per quiescenza e previdenza di cui all'art.107, comma 2, TUIR, in quanto già ricompresi nel costo del personale (voce B9).

Oneri diversi (B12). Possono ricomprendere i costi di gestione delle isole ecologiche, i relativi sistemi informativi, le azioni tese alla riduzione dei rifiuti (compostiere domestiche), le attività di educazione ambientale mirata e le campagne informative relative all'uso dei servizi.

Mutui. Nel caso in cui il comune abbia stipulato mutui per investimenti in attrezzature, impianti o immobili, le rate di mutuo non rientrano in quanto tali nei costi da inserire nel PEF, perché esse rappresentano un mero movimento di danaro, che non trova spazio in un documento redatto secondo criteri di contabilità economica. Rilevano, invece, come meglio si vedrà nel par. 9, gli interessi passivi di mutuo, da qualificare come *costi comuni*, nonché le quote di ammortamento o i nuovi investimenti finanziati col mutuo, da qualificare come *costi d'uso del capitale*.

Si riportano nell'allegato prospetto i dati relativi ai **costi di gestione** riferiti al Comune di **Brallo di Pregola** anche riassunti nella tabella seguente

CSL = costi di spazzamento e lavaggio strade	€	
CRT = costi di raccolta e trasporto	€	32.133,03
CTS = costi di trattamento e smaltimento	€	30.774,90
AC = altri costi	€	721,45
CRD = costi di raccolta differenziata	€	5.859,56
CTR = costi di trattamento e riciclo	€	3.687,53

4.3. Costi comuni (CC)

L'allegato 1, punto 2.2, D.P.R. 158/1999, ricomprende nei costi comuni:

- *i costi amministrativi* relativi allo svolgimento delle attività di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC); vi rientrano in particolare, purché inerenti a tale attività i costi del personale, i compensi per consulenze legali e simili, l'acquisto di beni e servizi da terzi;
- *i costi generali di gestione* (CGG), che ricomprendono in particolare i costi relativi al personale impiegato nella gestione dei rifiuti differenziati e indifferenziati, per la quota non imputabile ai costi operativi di gestione;

- *i costi comuni diversi* (CCD), tra cui si ricordano i costi per studi e consulenze non inseribili nei costi operativi o nei costi amministrativi CARC, il fondo rischi crediti, i crediti inesigibili, gli interessi passivi.

I costi in esame non erano in alcun modo computabili nella determinazione della TARI in quanto non diretti alla prestazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Essi *devono* invece essere inseriti nel PEF.

I *costi amministrativi* di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC), imputabili all'applicazione della TARI e quindi all'entrata comunque correlata al servizio di gestione dei rifiuti sono da computare per intero, rammentando che nel caso di personale o altra risorsa impiegato anche in altri compiti (ad es. ragioneria), i relativi costi vanno rapportati all'impiego per tali attività. In caso di tariffa avente natura corrispettiva i costi sono quelli sostenuti da parte del soggetto affidatario che applica e riscuote la tariffa ai sensi del comma 31 dell'art. 14, d.l. 201/2011 e dal comma 668 della L. n°147/2014.

I *costi generali di gestione* (CGG) derivano invece, in linea di principio, da attività volte al funzionamento generale dell'ente e/o dell'azienda assegnataria (ufficio personale, ecologia, tecnico, acquisti e appalti ecc.) e, quindi, riguardano solo indirettamente lo svolgimento del servizio di igiene urbana o l'entrata che vi si correla, rendendo necessario utilizzare idonei parametri di allocazione. Al riguardo, si segnala che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha individuato criteri per la determinazione delle poste patrimoniali ed economiche riferibili ai vari comparti di imprese che operano in settori diversi da quelli relativi all'energia e al gas nella Delibera n. 11/2007, (consultabile nel sito www.autorita.energia.it), ai quali ci è ispirati.

Costo del personale. Il costo in esame si riferisce al personale, incluso quello interinale, adibito alla gestione delle attività amministrative di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC), nonché *pro quota* delle attività "generali" sopra accennate. Come si è detto sopra, ricomprende salari e stipendi, oneri sociali, trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza e simili (art. 2425 c.c.). Come si è già accennato, tra i costi generali di gestione (CGG) rientrano anche la quota dei costi relativi al personale impiegato nella gestione dei rifiuti differenziati e indifferenziati non imputata ai costi operativi di gestione (in misura non inferiore alla metà).

Costi per servizi. Ricomprendono tutti i corrispettivi dovuti per le prestazioni di terzi non consistenti in un dare, come per appalti di servizi e per prestazioni di lavoro autonomo anche in base a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa senza vincolo di subordinazione. Poiché i costi comuni rientrano tutti nei costi fissi non è questa volta importante distinguere all'interno dei corrispettivi dovuti al terzo la quota imputabile ai costi d'uso del capitale.

Recupero di evasione. Le entrate effettivamente conseguite a seguito delle attività di recupero dell'evasione costituiscono una componente da sottrarre ai costi comuni nell'anno in cui l'entrata è materialmente conseguita. Eventuali compensi spettanti al dipendente o al soggetto terzo che ha curato il recupero verranno invece contabilmente inseriti nei costi amministrativi CARC.

Somme a carico del MIUR. Il contributo a carico del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33-bis d.l. 248/2007 deve essere sottratto dal costo da finanziare con la TARI, e va, pertanto, portato in deduzione dai costi comuni diversi CCD.

Crediti inesigibili. Le somme dovute dagli utenti originano altrettanti *crediti* del soggetto attivo (verso clienti e a breve termine), che in base ai principi di redazione del bilancio richiamati dal metodo devono essere iscritti al *valore presumibile di realizzazione* (art. 2426, n. 8, c.c.). Più in dettaglio:

- a) i crediti di *sicura esigibilità*, sono iscritti al valore nominale;
- b) i crediti di *dubbia esigibilità* sono soggetti a *svalutazione specifica*, mediante appostamento di idonee somme nel fondo svalutazione;
- c) *tutti i crediti* sono soggetti ad una svalutazione generica mediante appostamento di idonee somme nel fondo rischi.

I *crediti esigibili* danno quindi luogo, già di per sé, a costi nel PEF, sotto il profilo della *svalutazione specifica* o del *fondo rischi generico*, che possono essere inseriti nei costi diversi (CCD). Ciò, peraltro, soltanto entro *limiti assai ristretti*, giacché il punto 2.1, all. 1, D.P.R. 158/1999 impone che gli accantonamenti per rischi sono ammessi come costi nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali, ossia (art. 106, comma 1, D.P.R. 917/1986):

- lo 0,5% per anno del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi;
- con il limite complessivo del 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio al termine dell'esercizio.

Diversa è, invece, la sorte dei *crediti inesigibili*, per i quali cioè non vi sono fondate speranze di riscossione. Al riguardo, l'art. 101, comma 5, TUIR (recentemente modificato dall' art. 33, comma 5, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134) dispone che le perdite su crediti sono deducibili - e quindi divengono costo - qualora risultino da elementi "certi e precisi" e, in ogni caso, qualora il debitore sia assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, ai sensi dell'art. 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. I *crediti inesigibili*, per la parte non coperta da fondi svalutazione o rischi ovvero da garanzia assicurativa, danno luogo a un'appostazione, nei CCD, in base al principio di *integrale* copertura di tutti i costi di gestione. La copertura va attuata nell'esercizio di competenza, ossia nell'esercizio in cui si manifestano in maniera certa e precisa gli elementi da cui deriva l'inesigibilità. Come si trae dalla formula di cui al punto 1, all. 1, D.P.R. 158/1999, l'ammontare dei crediti divenuti inesigibili in un dato anno verrà quindi computato tra i costi da coprire con la tariffa relativa all'anno successivo. Per contro, eventuali successivi recuperi di crediti già considerati inesigibili costituiranno invece "*sopravvenienze attive*", da inserire tra le entrate da recupero di evasione e da dedurre dai costi, in base al principio di competenza, nell'esercizio in cui insorgeranno.

Si riportano nell'allegato prospetto i dati relativi ai **costi comuni** riferiti al Comune di **Brallo di Pregola** anche riassunti nella tabella seguente

CARC = costi amministrativi dell'accertamento, riscossione, contenzioso	€	11.309,13
CGG = costi generali di gestione	€	42.400,00
CCD = costi comuni diversi	€	14.000,00

4.4 Costi d'uso del capitale (CK)

L'all. 1, punto 2.2, D.P.R. 158/1999, ricomprende nei costi d'uso capitale:

- a) gli ammortamenti (AMM);

- b) gli accantonamenti (ACC);
- c) la remunerazione del capitale investito (Rn); cosicché i costi d'uso del capitale sono pari alla somma delle indicate tre componenti di costo:

$$CK_n = AMM_n + ACC_n + R_n$$

Ammortamenti. Gli ammortamenti sono determinati in base alle norme fiscali (artt. 102 ss. D.P.R. 917/1986 TUIR), il cui rispetto rappresenta pertanto condizione di legittimità e rilevanza dell'inserimento del relativo costo nel PEF.

Le quote di ammortamento dei beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa (nella specie di produzione del servizio di gestione dei rifiuti urbani) sono deducibili (artt. 102 ss. D.P.R. 917/1986 TUIR):

- a) in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- b) a partire dall'esercizio in cui i beni entrano in funzione, con riduzione alla metà della quota nel primo esercizio.

Accantonamenti. Ai sensi dell'art. 2424-bis, comma 3 c.c., gli *accantonamenti* sono destinati a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati l'ammontare o la data di sopravvenienza. Anche gli accantonamenti devono essere determinati in base alle norme fiscali (artt. 102 ss. D.P.R. 917/1986 TUIR), il cui rispetto rappresenta, dunque, condizione di legittimità e rilevanza dell'inserimento del relativo costo nel PEF. Tra gli accantonamenti in esame non rientrano ovviamente quelli già computati nei costi operativi CG e nei costi comuni CC.

Remunerazione del capitale. Si tratta di voce di costo relativa a una normale remunerazione del capitale investito, che è pari alla somma:

- degli investimenti in opere, impianti e beni durevoli non ancora iscritti nel libro dei cespiti ammortizzabili, in particolare perché in corso di realizzazione;
- del valore residuo netto dei beni iscritti nei libri dei cespiti ammortizzabili. Specifica al riguardo il punto 2.3, all. 1, D.P.R. 158/1999 che la remunerazione del capitale (Rn) è, almeno inizialmente, pari al prodotto tra tasso di remunerazione indicizzato all'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato (Ts) aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito dell'anno precedente (KNn-1) aumentato dei nuovi investimenti (In), ossia:

$$R_n = (T_s + 2\%) \times (KN_{n-1} + I_n)$$

Il metodo prevede altresì che "in seguito" la remunerazione del capitale (Rn) è sviluppata nel tempo in base alla seguente formula:

$$R_n = r_n (KN_{n-1} + I_n + F_n)$$

dove:

rn = tasso di remunerazione del capitale impiegato, non meglio identificato;

KNn-1 = capitale netto contabilizzato dell'esercizio precedente (immobilizzazioni nette);

In = investimenti realizzati nell'esercizio di riferimento;

Fn = fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo ex-post, cioè riferito all'anno precedente, tra investimenti realizzati e investimenti programmati.

Mutui. Ferma restando l'irrilevanza delle rate di mutuo (cfr. par. 6):

- a) gli interessi di mutuo verranno inseriti nei costi comuni diversi CCD;
- b) le quote di ammortamento dei beni acquistati si collocano tra gli ammortamenti per l'anno di riferimento (AMMn);
- c) i nuovi investimenti o il valore residuo netto verrà computato nel calcolo della remunerazione del capitale investito Rn.

Si riportano nell'allegato prospetto i dati relativi ai **costi d'uso del capitale** riferiti al Comune di **Brallo di Pregola**, anche riassunti nella tabella seguente

ACCANTONAMENTI	€	
AMMORTAMENTI	€	5.820,72
REMUNERAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO	€	2.037,48
CKn = costo d'uso del capitale anno in corso (ACC + AMM+ RN)	€	7.858,20

4.5 Riduzioni e agevolazioni

Le riduzioni e le agevolazioni comportano in generale un minor introito da tariffa. Va peraltro operata una netta distinzione tra le prime e le seconde, perché diversa è l'incidenza sul PEF.

Riduzioni. Rientrano tra le *riduzioni* in senso stretto quegli abbattimenti della misura tariffaria rispetto all'ammontare ordinario da applicare a talune fattispecie che presentano una minor attitudine a produrre rifiuti o comunque a fruire del pubblico servizio di gestione dei rifiuti. In questo insieme si collocano le ipotesi previste ai commi 658 e 659 della legge n°147/2014

Agevolazioni. Del tutto diversa è invece la situazione concernente le ulteriori riduzioni ed esenzioni *atipiche* deliberate dal consiglio comunale ai sensi del comma 660 della legge n°147/2014. Tali agevolazioni, come prescrive la norma, devono essere iscritte nel bilancio comunale come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa. Le agevolazioni in esame possono essere inserite nel PEF, purché controbilanciate da un eguale contributo a carico del comune.

Si riportano nell'allegato prospetto i dati relativi a **riduzioni e agevolazioni** riferiti al Comune di **Brallo di Pregola**, anche riassunti nella tabella seguente

Riduzioni	€	
Agevolazioni	€	

4.6 Costi fissi e variabili

I costi sopra specificati devono essere a loro volta raggruppati in due categorie:

1) **Costi fissi:**

- **CSL** = costi spazzamento e lavaggio strade e piazza pubbliche
- **CARC** = costi amministrativi dell' accertamento, riscossione , contenzioso
- **CGG** = costi generali di gestione
- **CCD** = costi comuni diversi
- **AC** = altri costi
- **CK** = costi d'uso del capital relative all'anno in corso

2) **Costi variabili**

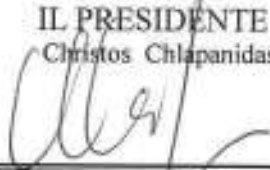
- **CRT** = costi di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani
- **CTS** = costi di trattamento e smaltimento rifiuti solidi urbani
- **CRD** = costi di raccolta differenziata per materiale
- **CTR** = costi di trattamento e riciclo

Raggruppando le voci di costo sopra indicate secondo tale classificazione si ottiene il seguente prospetto economico finanziario:

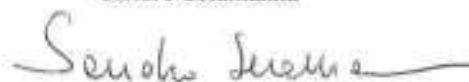
Gestione Rifiuti BILANCIO ANNO 2019 Comune Brallo di Pregola IN EURO (I.V.A. inclusa)				
RIEPILOGO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2019		COSTI FISSI	COSTI VAR.	TOTALI
CGIND: costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati				
CSL	costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche		€ 32.133,03	€ 32.133,03
CRT	costi di raccolta e trasporto RSU		€ 30.774,90	€ 30.774,90
CTS	costi di trattamento e smaltimento RSU			
AC	altri costi	€ 721,45		€ 721,45
CGD: costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata				
CRD	costi di raccolta differenziata per materiale		€ 5.859,56	€ 5.859,56
CTR	costi di trattamento e riciclo		€ 3.687,53	€ 3.687,53
CC: costi comuni				
CARC	costi amministrativi dell'accert., riscossione, contenzioso	€ 11.309,13		€ 11.309,13
CGG	costi generali di gestione	€ 42.400,00		€ 42.400,00
CCD	costi comuni diversi	€ 14.000,00		€ 14.000,00
CKn: costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento				
ACC	accantonamenti			
AMM	ammortamenti	€ 5.820,20		€ 5.820,20
R	remunerazione del capitale investito	€ 2.037,48		€ 2.037,48
TOTALE GENERALE		€ 76.288,78	€ 72.455,02	€ 148.743,80

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Christos Chlapanidas



IL SEGRETARIO COMUNALE
Sandro Sciamanna



DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 9.4.13 al 23.4.13

Addi 9.4.13



IL SEGRETARIO COMUNALE
Sandro Sciamanna



DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione :

☒ è divenuta esecutiva il 27.3.13 per decorrenza dei termini di cui alla Legge 18/8/2000, n. 267:

☐ Art. 134 Comma 3 per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione

☒ Art. 134 Comma 4 per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Addi 9.4.13



IL SEGRETARIO COMUNALE
Sandro Sciamanna

